

Codice A1414B

D.D. 23 gennaio 2019, n. 54

Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i., relativa alla realizzazione della struttura socio-sanitaria "RSA Issiglio (nome provvisorio" in Torino.

E' pervenuta agli uffici regionali (nota del 24/09/2018, prot. n. 19868/A1414B) dal legale rappresentante di "Torino Zerocinque Trading Spa" - con sede legale in Torino, Via Monte Asolone n. 4 - una richiesta di verifica di compatibilita' inerente la realizzazione della struttura socio-sanitaria "RSA Issiglio (nome provvisorio)", in Torino, Via Issiglio snc, con la capienza di n. 200 (duecento) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili e accreditabili, suddivisi in dieci nuclei da 20 posti letto ciascuno.

Nella richiesta succitata il richiedente precisa che l'intervento "necessita di Denuncia di Inizio Attivita'" (ora Segnalazione Certificata di Inizio Attivita'/SCIA) e che la "destinazione urbanistica dell'Area" interessata dall'intervento e "ASPI".

Con nota del 26/09/2018 (prot. n. 20155/A1414B) gli uffici regionali, al fine di un corretto svolgimento dell'istruttoria, richiedevano al Comune di Torino: se sussista la compatibilita' urbanistica per la realizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale da 200 posti letto succitata; se per la realizzazione della RSA in questione sia necessaria la presentazione della DIA(SCIA) come prospettato dal richiedente, oppure occorra la richiesta di permesso di costruire. Richiedevano, altresì, al legale rappresentante succitato di produrre agli uffici regionali: idoneo titolo di disponibilita' dell'immobile sui cui insistera' la RSA; idonee planimetrie dell'intervento. In attesa di ricevere quanto richiesto, gli uffici regionali interrompevano i termini del procedimento.

Con nota del 4/12/2018 (prot. n. 25215/A1414B del 5/12/2018), il Comune di Torino rispondeva alla nota succitata del 26/09/2018, precisando, fra l'altro: "... omissis ... L'edificio, di cui all'oggetto, e' ricompreso, dal vigente P.R.G., all'interno del PR. IN., Ambito di Riordino 8.16 "Lancia", approvato con D.C.C. n. 130 dell'11/10/2010, UMI I avente destinazione residenza/asi/eurotorino. Sentita l'Area Urbanistica/Servizio Strategie Urbane, che si e' espressa con parere favorevole in data 29/11/2018, dal punto di vista urbanistico, ai sensi dell'art. 3 comma 20 delle NUA del PRG vigente, l'insediamento di una Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) risulta compatibile con la destinazione ASPI prevista dal PR.IN. Per cio' che attiene il secondo punto della richiesta di chiarimenti, non avendo a disposizione le soluzioni progettuali finalizzate alla realizzazione delle due strutture, si specifica che sono ammissibili con S.C.I.A. gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia, compreso il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti, purché conformi alla disciplina urbanistica vigente ... omissis ...".

Gli uffici regionali riaprono i termini del procedimento e, con nota del 6/12/2018 (prot. n. 25363/A1414B), richiedevano al Direttore Generale dell'ASL Città di Torino un parere obbligatorio e non vincolante in merito alla richiesta di verifica di compatibilita' succitata.

Con nota del 21/12/2018 (prot. n. 130/A1414B del 3/01/2019), la "Zerocinque Trading S.p.A." trasmetteva agli uffici regionali attestazione titolo di disponibilita' dell'immobile e le planimetrie dell'intervento.

Con nota del 7/01/2019 (prot. n. 336/A1414B), il tecnico incaricato dalla "Torino Zerocinque Trading Spa" per la progettazione della struttura in oggetto comunicava che, fatta salva la capacita' ricettiva complessiva di 200 posti letto, era stata attuata una redistribuzione dei nuclei residenziali ai vari piani, per un totale di sette nuclei da 20 posti letto e sei nuclei da 10 posti letto.

Con nota del 21/01/2019 (prot. n. 1591/1414B del 22/01/2019), il Direttore Generale dell'ASL Città di Torino esprimeva parere favorevole alla richiesta suddetta.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D. D. n. 462 del 9 luglio 2018

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

determina

di dare parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità inerente l'autorizzazione alla realizzazione della struttura socio-sanitaria "RSA Issiglio (nome provvisorio)", in Torino, Via Issiglio snc, con la capienza di n. 200 (duecento) posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, autorizzabili e accreditabili, suddivisi in sette nuclei da 20 pl e sei nuclei da 10 pl.

La verifica di compatibilità in oggetto ha validità di sei mesi entro i quali il richiedente deve comunicare alla Regione – Direzione Sanità – Settore Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori la data di presentazione della DIA/SCIA in Comune. Trascorso tale termine senza alcuna comunicazione, deve essere richiesta una nuova autorizzazione alla realizzazione

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FRANCA DALL'OCCO

Il funzionario estensore
Giulio Manfredi